

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2024

6^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione

[CANTU'](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Si procede con l'illustrazione degli emendamenti presentati, pubblicati in allegato al resoconto della precedente seduta.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 1, il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 1.4, volto a meglio specificare le finalità del disegno di legge in esame e ad allinearle al quadro normativo europeo, introducendo il riferimento al concetto di livello di rischio.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) chiarisce preliminarmente che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica sono nel complesso ispirati dalla volontà di assicurare che l'evoluzione tecnologica avvenga nel rispetto dei diritti fondamentali e dell'ambiente e di garantire il coinvolgimento degli enti locali, la sussidiarietà, l'inclusione, la sicurezza infrastrutturale, la salvaguardia dei lavoratori e il supporto alla ricerca e alla formazione.

Si sofferma poi sull'emendamento 1.5 che, nell'ottica complessiva suddetta, inserisce nell'articolo 1 la previsione di efficaci strumenti di vigilanza che tutelino i diritti fondamentali delle persone dall'impatto con l'intelligenza artificiale e ne scongiurino i possibili rischi ambientali, economici e sociali.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dà conto dell'emendamento 1.1, che inserisce tra le finalità del provvedimento il riferimento alla competitività delle imprese e al miglioramento delle condizioni di lavoro e della salute psico-fisica dei lavoratori.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) segnala che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo a tale articolo, così come quelli riferiti ai successivi articoli 4, 5 e 6, sono complessivamente volti ad armonizzare il disegno di legge in esame con i contenuti del regolamento europeo in materia di intelligenza artificiale, come sollecitato da molti degli auditi.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) osserva che anche molti degli emendamenti presentati dal suo Gruppo si ispirano alla medesima finalità e si sofferma, in particolare, sulla proposta 2.1, contenente un rinvio alle tecniche e agli approcci elencati nell'allegato I del regolamento europeo.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 3, la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 3.19, ai sensi del quale l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare l'esercizio delle competenze e delle funzioni delle istituzioni territoriali sulla base dei principi di autonomia e sussidiarietà.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 5, la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 5.25, volto a promuovere l'uso dell'intelligenza artificiale per il monitoraggio della sicurezza infrastrutturale, delle perdite idriche e della qualità dell'aria.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 6, la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 6.1, che vieta l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per il potenziamento o la realizzazione di armamenti offensivi.

Intervenendo sull'emendamento 7.5, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) richiama l'attenzione sull'esigenza di un adeguamento delle disposizioni ivi recate alla disciplina in materia di consenso informato in ambito sanitario.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 8.0.1, che introduce una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 8.9, volto a garantire che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario non producano discriminazioni di genere.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 10, il senatore [NAVE](#) (M5S) illustra l'emendamento 10.26, in materia di formazione continua dei lavoratori adibiti a mansioni per le quali si richiede l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) si sofferma sugli emendamenti 10.8 e 10.12, volti a prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in relazione all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo. L'emendamento 10.11 è invece specificamente mirato a garantire condizioni di neutralità e non discriminazione in relazione alle diverse fasi e modalità della vita lavorativa.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) dà conto in primo luogo dell'emendamento 10.33, con il quale si intende garantire tempi congrui di preavviso per il lavoratore nel caso di sua sostituzione con sistemi di intelligenza artificiale.

Illustra poi l'emendamento 10.34, che reca il divieto dell'uso di sistemi di intelligenza artificiale per la profilazione dei cittadini ai fini della determinazione di polizze assicurative in senso discriminatorio o non trasparente.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra gli emendamenti 10.2 e 10.6, sull'impiego dell'intelligenza artificiale, rispettivamente, per migliorare le competenze dei lavoratori e ridurre le disuguaglianze sociali e per contrastare il lavoro irregolare, le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro.

Dà poi conto del contenuto degli emendamenti 10.10 e 10.21, volti a promuovere il coinvolgimento e il confronto con le organizzazioni sindacali.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) interviene brevemente per sollecitare i relatori e il Governo a tenere conto, ai fini dell'eventuale integrazione del testo in esame, dell'osservazione di cui al parere della 4ª Commissione riguardante l'impiego dell'intelligenza artificiale a scopo di prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 11, la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra gli emendamenti 11.3 e 11.4, che prevedono un coinvolgimento delle organizzazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali da parte dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, e l'emendamento 11.11, recante uno stanziamento a favore del medesimo Osservatorio.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 12, il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 12.1, soppressivo dell'intero articolo, spiegando che il suo Gruppo non si pone in maniera pregiudiziale contro la formulazione proposta nel disegno di legge, ma ha dovuto prendere atto durante le audizioni che l'articolo in questione ha suscitato numerose opinioni discordanti tra le varie professioni.

Sarebbe dunque necessario un maggiore approfondimento della questione ma, laddove non si volesse accedere alla proposta soppressiva, l'emendamento 12.11 propone delle possibili modifiche.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 12.15, che autorizza i titolari del diritto d'autore a manifestare il proprio dissenso per impedire l'estrazione di testo e dati dalle loro opere per finalità commerciali.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) illustra l'emendamento 12.10, ai sensi del quale il professionista che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale per lo svolgimento della propria prestazione deve garantire la piena paternità di quanto prodotto, assumendosi ogni correlata responsabilità.

Sull'emendamento 13.5 ha la parola il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), il quale pone in evidenza l'utilità della promozione dell'utilizzo di modelli *open source* da parte delle amministrazioni pubbliche, particolarmente in relazione alle finalità di garanzia della trasparenza e della sicurezza.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 14, il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 14.14, volto a chiarire che ogni decisione sulla interpretazione della legge,

sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento deve essere riservata in via esclusiva al magistrato e che la tecnologia può essere impiegata solo per questioni organizzative e di ricerca.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) ha la parola sull'emendamento 14.20, teso a vietare l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per l'irrogazione automatizzata di sanzioni.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 16, la senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS), illustra l'emendamento 16.1, volto a sopprimere l'articolo 16, ritenendo inappropriato ricorrere al partenariato pubblico-privato in un campo di grande delicatezza.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 17, il senatore [DE PRIAMO](#) (FdI) illustra l'emendamento 17.25, finalizzato ad assicurare che la strategia nazionale per l'intelligenza artificiale si conformi ai principi del diritto internazionale umanitario e promuova lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale volti alla tutela dei diritti umani e alla risoluzione dei conflitti.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 17.16, in materia di finanziamenti per sostenere progetti degli enti locali innovativi in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale, e l'emendamento 17.24, che istituisce un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.

Il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) annuncia di sottoscrivere l'emendamento 17.25.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 18, il senatore [BASSO](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 18.1, che istituisce l'Autorità per l'intelligenza artificiale e le neurotecnologie. Pur valutando in maniera del tutto positiva l'operato dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nei rispettivi settori di competenza, egli ritiene che sarebbe più opportuno istituire una apposita Autorità indipendente che possa catalizzare tutte le competenze trasversali che l'intelligenza artificiale richiede.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (Misto-AVS) illustra l'emendamento 18.6, che prevede l'inserimento nel Comitato di coordinamento di due rappresentanti espressi dalla Conferenza unificata.

Nell'illustrare l'emendamento 18.12, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) mette in evidenza la finalità di predisporre attività di formazione per i disoccupati, idonee a riqualificarli rispetto alle opportunità lavorative nell'ambito dell'intelligenza artificiale.

Tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 18 che non sono stati oggetto di specifici interventi sono infine dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE
8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLÈDÌ 27 NOVEMBRE 2024

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.
La seduta inizia alle ore 9,05.*

IN SEDE REFERENTE

[\(1146\)](#) *Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti relativi ai primi diciotto articoli del disegno di legge e comunica che si ripartirà dunque da quelli riferiti all'articolo 19.

Non essendovi richieste di intervento, gli emendamenti relativi agli articoli 19 e 20 si danno per illustrati e si passa all'articolo 21.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 21.4, che restringe l'oggetto degli investimenti alla sola intelligenza artificiale, sottolineando che - vista la mole delle risorse che altri Paesi stanno investendo su tale tecnologia - appare opportuno concentrare le risorse previste dal disegno di legge in esame solo su di essa, prevedendo nuove linee finanziamento per i settori, pur fondamentali, della cybersicurezza e del calcolo quantistico, in relazione ai quali il Gruppo del Partito Democratico ha già depositato le sue proposte.

Si sofferma poi sugli emendamenti 21.0.1 e 21.0.2 che istituiscono due fondi destinati, rispettivamente, a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale e a migliorare le competenze dei lavoratori.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 21 si danno per illustrati e si passa all'articolo 22.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 22.1, che sopprime le deleghe in materia di intelligenza artificiale, ritenendo non condivisibile la tecnica legislativa adottata, in questo e in altri casi, dal Governo di inserire nel medesimo disegno di legge una disciplina di carattere puntuale e una delega che consente allo stesso Esecutivo di modificare la disciplina medesima.

Segnala che, per il caso in cui non dovesse passare la soppressione dell'articolo, il Gruppo del Partito Democratico ha presentato anche alcune proposte che migliorano il testo, in particolar modo sul tema della certificazione del personale (come fa l'emendamento 22.17, presentato peraltro anche da altri Gruppi) e su quelli dell'alfabetizzazione e della formazione (come fanno gli emendamenti 22.25, 22.27 e 22.29).

In conclusione, dà conto dell'emendamento 22.31 il quale, recependo quanto rappresentato da vari soggetti auditi, prevede che i decreti legislativi in materia di utilizzo di modelli e sistemi di intelligenza artificiale con riferimento all'attività giurisdizionale e giudiziaria siano adottati previo parere del Consiglio superiore della magistratura, della Corte di cassazione e del Consiglio nazionale forense.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 22 si danno per illustrati.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 23.5 che, al fine di tutelare il diritto di autore, prevede che i fornitori dei servizi dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per la creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici, debbano identificare e tracciare le fonti da cui i sistemi di intelligenza artificiale hanno appreso contenuti.

Segnala che anche gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo 24 - e in particolare gli emendamenti 24.1, 24.4, 24.8, 24.12, 24.13, 24.14 e 24.15 - sono ispirati alla medesima finalità di regolamentare l'uso delle opere protette, garantendo la giusta remunerazione ai creatori.

Il senatore [BASSO](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 23.4, volto a rendere obbligatorio l'inserimento del segno identificativo quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma fittizio, in considerazione della pericolosità che certi contenuti dell'intelligenza artificiale, che appaiono reali ma non lo sono, possono avere, specie per i soggetti minori, più esposti al rischio emulativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 23 sono dati per illustrati, così come gli emendamenti riferiti agli articoli 24 e 25.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è così conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 11 MARZO 2025

8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2024.

Il presidente **ZAFFINI** dà conto del parere della Commissione bilancio su parte degli emendamenti presentati. In particolare, il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.16, 4.0.1, 5.6 lettera a), 5.7, 5.8, 5.9, 5.24, 5.25, 11.11, 12.0.1, 13.0.1, 13.0.6, 14.6, 14.11, 14.0.4, 16.0.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 17.30, 17.31, 18.3, 21.0.1, 21.0.2, 22.16, 22.35, 22.36 e 23.0.3. Essendo il disegno di legge in esame collegato alla manovra di finanza pubblica, tali proposte sono inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento. Il parere è inoltre non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.9 (testo 2), 5.28, 5.31, 6.6, 7.11, 7.18, 8.0.1, 9.1, 9.0.1, 10.25, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.5, 13.0.7, 13.0.8, 14.15, 17.2 (testo 2), 17.10, 17.11, 17.15 (testo 2), 17.22 (testo 2), 18.1, 21.6 (testo 2), 21.0.1 (testo 2), 21.0.3, 21.0.4 e 22.0.1, il cui esame è stato sospeso.

Comunica che sono stati altresì presentati gli emendamenti 5.9 (testo 2), 8.13 (testo 2), 8.0.1 (testo 3), 8.0.1 (testo 2), 14.15 (testo 2), 17.2 (testo 3), 17.2 (testo 2), 17.15 (testo 2), 17.22 (testo 3), 17.22 (testo 2), 21.6 (testo 2), 21.0.1 (testo 3), 21.0.1 (testo 2) e 23.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sono quindi presentati gli emendamenti dei relatori 1.100, 2.100, 7.100, 12.100, 14.100, 16.100, 17.100, 18.100, 18.200, 22.100, 22.200, 25.100 e 26.0.100 (pubblicati in allegato), i quali vengono illustrati dalla relatrice per la 10ª Commissione **MINASI (LSP-PSd'Az)**.

Il presidente **ZAFFINI** propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 10 di domani, mercoledì 12 marzo.

Le Commissioni riunite convengono.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 ha la parola la relatrice **MINASI (LSP-PSd'Az)**, la quale esprime parere contrario su tutte le proposte, ad eccezione dell'emendamento 1.3, per il quale formula una proposta di invito al ritiro.

Il sottosegretario **BUTTI** esprime parere conforme.

Il relatore per l'8ª Commissione **ROSA (FdI)** esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 e invita al ritiro degli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. Il parere è contrario sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14, mentre è favorevole sull'emendamento 2.15, a condizione che sia accettata una riformulazione della quale dà lettura. Il parere è infine contrario sulle proposte 2.16, 2.17 e 2.18.

Il sottosegretario **BUTTI** esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice **TERNULLO (FI-BP-PPE)** sottoscrive l'emendamento 2.15 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dai relatori e dal rappresentante del Governo.

La relatrice **MINASI (LSP-PSd'Az)** propone una riformulazione degli emendamenti 3.1 e 3.2.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti 3.3, 3.4, 3.8, 3.12 e 3.14.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.19 e 3.20. Il parere sui rimanenti emendamenti all'articolo 3 è contrario, ad eccezione delle proposte 3.15, 3.16, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30, sulle quali si riserva di esprimersi successivamente.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) e la senatrice **FREGOLENT** (*IV-C-RE*) accettano di riformulare gli emendamenti 3.1 e 3.2, nel senso proposto, nei rispettivi testi 2 (pubblicati in allegato).

Il relatore **ROSA** (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4 e 4.5 e propone di accantonare l'emendamento 4.2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.6 e 4.7, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Invita quindi al ritiro dell'emendamento 4.8 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11. Dopo avere proposto l'accantonamento delle proposte 4.12, 4.13 e 4.14, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.15, 4.17, 4.18 e 4.19. Propone infine l'accantonamento dell'emendamento 4.20.

Il sottosegretario **BUTTI** esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 4.2, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.20 vengono dunque accantonati.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) accetta la riformulazione proposta dai relatori e dal rappresentante del Governo e presenta l'emendamento 4.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

La relatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.4, 5.5, 5.15, 5.16, 5.17, 5.29 e 5.30. Il parere è favorevole sull'emendamento 5.2.

Invita quindi al ritiro degli emendamenti 5.3, 5.6 lettera *b*), 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.26, 5.29 e 5.30. Si riserva di esprimere successivamente il parere sugli emendamenti 5.13 e 5.27.

Esprime parere conforme il rappresentante del GOVERNO.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.4, invita al ritiro dell'emendamento 6.5 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 6.7.

Il sottosegretario **BUTTI** esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 6.7 viene dunque accantonato.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) chiede i motivi per i quali è stato espresso un parere contrario sull'emendamento 6.2.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) chiarisce che la precisazione che l'emendamento in questione intende apportare al testo del disegno di legge potrebbe circoscrivere la categoria più ampia dei diritti fondamentali.

La relatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.8 e 7.16; parere contrario sugli emendamenti 7.2, 7.5, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.6 e 7.17. Presenta inoltre proposte di riformulazione degli emendamenti 7.7, 7.9 e 7.10.

Il sottosegretario **BUTTI** si esprime in senso conforme.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) riformula di conseguenza l'emendamento 7.7 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

L'emendamento 7.10 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato) dalla senatrice **MURELLI** (*LSP-PSd'Az*).

Il relatore **ROSA** (*FdI*) propone l'accantonamento dell'emendamento 8.1 e invita al ritiro dell'emendamento 8.2. Dopo avere espresso parere contrario sull'emendamento 8.3, invita al ritiro degli emendamenti 8.4 e 8.5 e propone l'accantonamento degli emendamenti 8.13 (testo 2) e 8.6. Il parere è contrario sugli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11. Invita poi i rispettivi presentatori a ritirare le proposte 8.12 e 8.14 e formula parere contrario sull'emendamento 8.15. Propone infine l'accantonamento dell'emendamento 8.0.1 (testo 3).

Il sottosegretario **BUTTI** esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 8.1, 8.13 (testo 2), 8.6 e 8.0.1 (testo 3) vengono dunque accantonati.

La relatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*) si esprime in senso contrario agli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7 e 9.9, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 9.6 e 9.8.

Il sottosegretario **BUTTI** esprime parere conforme.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13. Dopo avere invitato al ritiro dell'emendamento 10.14, esprime parere contrario anche sugli emendamenti 10.15, 10.16, 10.17 e 10.18. Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 10.19 ed esprime parere contrario sulle proposte emendative 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34 e 10.0.1.

Il sottosegretario **BUTTI** esprime parere conforme a quello del relatore.

La relatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 e 11.9 e invita al ritiro dell'emendamento 11.10.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15 e 12.0.2 e invita i proponenti a ritirare le proposte 12.6, 12.8, 12.9, 12.10 e 12.13.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La relatrice per la 10^a Commissione **MINASI** (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.5 e 13.0.4, mentre invita al ritiro degli emendamenti 13.4 e 13.6.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4. Dopo avere invitato al ritiro dell'emendamento 14.5, esprime parere contrario sugli emendamenti 14.7, 14.8 e 14.9. Invita quindi al ritiro dell'emendamento 14.10 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 14.12, 14.13, 14.14, 14.15 (testo 3), 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20 e 14.0.1. Chiede infine l'accantonamento dell'emendamento 14.0.5.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 14.0.5 viene dunque accantonato.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) chiede chiarimenti in merito alle ragioni che hanno indotto i relatori e il rappresentante del Governo a non esprimere nessun parere favorevole sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il **PRESIDENTE** segnala che i relatori hanno presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 14 ed è quindi da intendersi che ritengano preferibile la formulazione di quest'ultimo.

La relatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2. Invita al ritiro dell'emendamento 15.0.1 e si riserva di esprimere successivamente il proprio parere sull'emendamento 15.3.

Il sottosegretario BUTTI si esprime conformemente.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La relatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*) si riserva di esprimersi successivamente sull'emendamento 17.2 (testo 3). Esprime parere favorevole sull'emendamento 17.7. Il parere è contrario sulle proposte 17.8, 17.12, 17.22 (testo 3), 17.26, 17.27 e 17.28.

Invita a ritirare l'emendamento 17.9, mentre il parere favorevole sull'emendamento 17.25 è subordinato a una specifica modifica, di cui è in corso la riformulazione.

Esprime parere conforme il rappresentante del GOVERNO.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 18.2, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Invita poi i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9 e 18.10 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 18.4, 18.11, 18.12, 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice **MURELLI** (*LSP-PSd'Az*) accetta la riformulazione proposta dai relatori e dal rappresentante del Governo e presenta l'emendamento 18.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario sugli emendamenti 19.1 e 19.2.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) formula parere favorevole sull'emendamento 20.1, mentre il parere sugli emendamenti identici 20.2 e 20.3 è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura, altrimenti esso è contrario.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice **FREGOLENT** (*IV-C-RE*) e il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) dichiarano di non accettare la riformulazione proposta con riferimento agli emendamenti 20.2 e 20.3.

La relatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*) invita al ritiro degli emendamenti 21.1 e 21.5, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 21.2, 21.3, 21.4, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10 e 21.0.1 (testo 3).

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) esprime parere contrario sull'emendamento 22.1, mentre esso è favorevole sugli emendamenti identici 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 e 22.6. Dopo avere espresso

parere contrario sull'emendamento 22.7, formula parere favorevole sull'emendamento 22.8, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Invita quindi al ritiro degli emendamenti 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.14 e 22.15, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 22.13, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27 e 22.28. Formula invece parere favorevole sugli emendamenti identici 22.29 e 22.30, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 22.31 e 22.31. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 22.33 e 22.34 ed esprime infine parere contrario sugli emendamenti 22.37, 22.38, 22.39, 22.40, 22.41 e 22.42.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **BASSO** (*PD-IDP*) e la senatrice **FREGOLENT** (*IV-C-RE*) chiedono i motivi del parere contrario sugli emendamenti 22.24 e 22.25.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) chiarisce che la finalità della delega riguarda specificamente gli ordini professionali e che la formulazione del testo risulta incompatibile con altri soggetti che non siano gli ordini professionali.

La relatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*) si riserva di esprimersi successivamente in ordine all'emendamento 23.1 (testo 2). Invita quindi al ritiro degli emendamenti 23.2 e 23.3 ed esprime parere contrario sulle proposte 23.4, 23.5, 23.0.1 e 23.0.2.

Il GOVERNO esprime parere conforme.

Il relatore **ROSA** (*FdI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 24.1 e 24.4 ed invita al ritiro degli emendamenti 24.2, 24.3 e 24.5. Esprime dunque parere favorevole sull'emendamento 24.6, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Invita poi al ritiro dell'emendamento 24.7 ed esprime parere contrario sull'emendamento 24.8. Il parere sull'emendamento 24.9 è favorevole, a condizione che sia accettata la medesima riformulazione proposta con riferimento all'emendamento 24.6. Dopo aver proposto di accantonare l'emendamento 24.10, invita al ritiro dell'emendamento 24.11 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 24.12, 24.13, 24.14 e 24.15. Invita al ritiro degli emendamenti 24.0.1 e 24.0.3 e propone l'accantonamento dell'emendamento 24.0.2. Esprime infine parere contrario sull'emendamento 24.0.4.

Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 24.10 e 24.0.2 vengono dunque accantonati.

La senatrice **TERNULLO** (*FI-BP-PPE*) sottoscrive l'emendamento 24.6 e presenta un testo 2, pubblicato in allegato, formulato nel senso indicato dai relatori e dal rappresentante del Governo.

La senatrice **MURELLI** (*LSP-PSd'Az*) presenta l'emendamento 24.9 (testo 2), pubblicato in allegato, identico all'emendamento 24.6 (testo 2).

La relatrice **MINASI** (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sugli emendamenti 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 e 25.8. Invita al ritiro dell'emendamento 25.3.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1146

Art. 1

1.100

I Relatori

Al comma 2 sostituire le parole: «diritto dell'Unione europea» con le seguenti: «regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024».

Art. 2

2.100

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, comma 1, numero 1, del Regolamento (UE) 2024/1689»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 63 del Regolamento (UE) 2024/1689;».

2.15 (testo 2)

Rosso, Ternullo

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall'articolo 3, comma 1, numero 1, del Regolamento (UE) 2024/1689;»

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 63, del Regolamento (UE) 2024/1689;»

Art. 3

3.1 (testo 2)

Basso, Nicita, Irto, Fina

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «finalità generali»;

b) al comma 2, dopo le parole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali»;

c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali»;

2) dopo le parole «della conoscibilità», inserire le seguenti: «della trasparenza,»;

3) inserire, in fine, le seguenti parole «assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.»;

d) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.»;

e) al comma 5, dopo le parole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali.».

3.2 (testo 2)

Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «finalità generali»;

b) al comma 2, dopo le parole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali»;

c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali»;

2) dopo le parole «della conoscibilità», inserire le seguenti: «della trasparenza,»;

3) inserire, in fine, le seguenti parole «assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.»;

d) dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.»;

e) al comma 5, dopo le parole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali».

Art. 4

4.6 (testo 2)

[Basso](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.» con le seguenti: «la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.»

Art. 5

5.9 (testo 2)

[Basso](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l'armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali».

Art. 7

7.100

I Relatori

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.»

7.7 (testo 2)

[Basso](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».

7.10 (testo 2)

[Potenti](#), [Germanà](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227» con le seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».

Art. 8

8.13 (testo 2)

[Murelli](#), [Cantù](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1:

1) dopo le parole «senza scopo di lucro» inserire le seguenti: «, ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, »;

2) dopo le parole «salute e sicurezza sanitaria», inserire le seguenti: «studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario,» ;

3) Sostituire le parole «dell'articolo 32 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 32 e 33 della Costituzione»

b) Al comma 2, inserire infine le seguenti parole: «salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.»

c) Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v) del decreto legislativo n. 193 del 2003, è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonomizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

2-ter. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell'arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali di cui al comma 2-bis e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.»

8.0.1 (testo 3)

Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-bis

1. Il trattamento dei dati personali anche particolari così come definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentito il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore.

8.0.1 (testo 2)

Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti

semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:

- a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
- b) i perimetri di operatività;
- c) gli obblighi informativi;
- d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
- e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.

5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.

6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.

7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.

8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.».

Art. 12

12.100

I Relatori

Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».

Art. 14

14.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14

(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e l'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.

2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.

3. Fino alla compiuta attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le autorità nazionali di cui all'articolo 18.

4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo 12, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.»

14.15 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'uso di sistemi e modelli di intelligenza artificiale in violazione delle disposizioni precedenti costituisce ipotesi di responsabilità del magistrato ai sensi dell'art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117.

2-ter. Per le giurisdizioni diverse da quella ordinaria l'impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti, in conformità ai principi stabiliti nel presente articolo.

2-quater. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario, è istituito presso il Ministero della Giustizia l'Osservatorio permanente per l'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giurisdizionale con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito giudiziario, monitorarne l'impatto, collabora con le Autorità competenti alla realizzazione di sistemi e modelli compatibili con le garanzie costituzionali e con il principi del giusto processo.

2-quinquies. L'Osservatorio di cui al comma 2-quater è presieduto dal Ministro della Giustizia o da un suo rappresentante; ne sono membri di diritto il primo presidente della Corte di Cassazione, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense. Con propri decreti, il Ministro della Giustizia individua gli ulteriori componenti e le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

Art. 16

16.100

I Relatori

Al comma 1, capoverso m-quater, sostituire le parole: «anche di partenariato pubblico-privato» con le seguenti: «anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato».

Art. 17

17.2 (testo 3)

[Basso](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy" con le seguenti: «di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'Università e della Ricerca»;*

b) *dopo le parole*: «per i profili di politica industriale e di incentivazione» *aggiungere le seguenti*: «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-*bis*»;

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente*:

«1-*bis* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. Ai componenti del Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

17.2 (testo 2)

[Basso, Nicita, Irto, Fina](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole*: «sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*» *con le seguenti*: «di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'Università e della Ricerca»;

b) *dopo le parole*: «per i profili di politica industriale e di incentivazione» *aggiungere le seguenti*: «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-*bis*».

c) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente*:

«1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell'intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1.».

17.15 (testo 2)

[Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Al comma 2, dopo le parole: «industriale dell'intelligenza artificiale» *inserire le seguenti*: «nonché al sostegno dei progetti degli enti locali innovativi in ambito IA, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».

17.22 (testo 3)

[Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Al comma 2, dopo le parole: «intelligenza artificiale.» *aggiungere le seguenti*: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».

17.22 (testo 2)

[Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Al comma 2, dopo le parole: «intelligenza artificiale.» *aggiungere le seguenti*: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone

pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell'intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l'efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».

17.100

I Relatori

Al comma 4, dopo le parole: «dell'università e della ricerca», aggiungere le seguenti: «, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove istituita».

Art. 18

18.2 (testo 2)

[Stefani](#), [Potenti](#), [Germanà](#), [Murelli](#), [Cantù](#)

Al comma 1, lettera c), dopo la parola «duale» sono inserite le seguenti: «e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all'attività giudiziaria».

18.100

I Relatori

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'Agenzia per l'Italia digitale è designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 70 del medesimo Regolamento.».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sopprimere la lettera a).

18.200

I Relatori

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: "Presidenza del Consiglio dei Ministri" sono inserite le seguenti: "e dell'Agenzia per l'Italia digitale".»

Art. 21

21.6 (testo 2)

[Mancini](#), [Sigismondi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1,*

a) *al primo periodo, sostituire le parole:*

1) «, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti» *con le seguenti:* «e delle tecnologie per essi abilitanti ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni»;

2) «è autorizzata, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'assunzione di partecipazioni» *con le seguenti:* «è autorizzato, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'investimento, sotto forma di equity e quasi equity,»;

b) *alla lettera a), sostituire le parole:*

1) «aventi sede legale e operativa» *con le seguenti:* «aventi sede operativa»;

2) «nelle tecnologie dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni» *con le seguenti:* «nei settori dell'intelligenza artificiale e della

cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni»;

c) *alla lettera b)*, *sostituire le parole*: «aventi sede legale e operativa» *con le seguenti*: «aventi sede operativa»;

2) *al comma 2*, *sostituire le parole*: «, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo» *con le seguenti*: «alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI»;

3) *al comma 3*, *sostituire le parole*: «agli organi di governo» *con le seguenti*: «all'*advisory board*».

21.0.1 (testo 3)

[Basso, Nicita, Irto, Fina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Istituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico dell'intelligenza artificiale)

1. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale con una dotazione iniziale di 10 milioni per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;

b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;

c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

3. Il finanziamento dei progetti è subordinato alla partecipazione di almeno un organismo di ricerca in università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hub.

5. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.0.1 (testo 2)

[Basso, Nicita, Irto, Fina](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis

(Istituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico dell'intelligenza artificiale)

1. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un Fondo per interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Il Fondo è destinato a finanziare:

a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale;

b) iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;

c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

3. Il finanziamento dei progetti è subordinato alla partecipazione di almeno un organismo di ricerca in università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hub.

5. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del comma 7.

7. Entro il 30 giugno 2025 sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti normativi che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».

Art. 22

22.100

I Relatori

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorità il potere di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di IA ad alto rischio;

f-ter) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per la loro irrogazione o applicazione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 28 giugno 2024, n. 90».

22.200

I Relatori

All'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.»

b) *al comma 5:*

1) *alla lettera a), sopprimere le parole: «in ambito civile, amministrativo e penale,»;*

2) *alla lettera b), sopprimere le parole: «una o più» e le parole: «nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti» e dopo le parole «sistemi di intelligenza artificiale,» inserire le seguenti: «quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente;»;

4) *dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

«c-bis) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;

c-ter) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;»;

5) *alla lettera d), sostituire le parole «revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema» con le seguenti: «modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema» e sostituire le parole «a), b) e c)» con le seguenti: «a), b), c), c-bis) e c-ter)».*

Art. 23

23.1 (testo 2)

Fregolent, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

Art. 24

24.6 (testo 2)

Rosso, Ternullo

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo l'articolo 70-*sexies*, è inserito il seguente: "Art. 70-*septies*. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-*ter* e 70-*quater*».

2. Ai fini della presente legge per accesso legale o legittimo si intende qualsiasi forma di fruizione di un'opera nel rispetto delle norme vigenti, che non comporti pregiudizio per i diritti dell'autore.

3. All'articolo 171, primo comma, dopo la lettera *a-bis*), è inserita la seguente:

"*a-ter*) riproduce ed estrae da opere o da altri materiali ai sensi degli articoli 70-*ter* e 70-*quater*, attraverso sistemi e modelli di intelligenza artificiale".».

24.9 (testo 2)

Germanà, Potenti, Murelli, Cantù

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dopo l'articolo 70-*sexies*, è inserito il seguente: "Art. 70-*septies*. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell'estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-*ter* e 70-*quater*».

2. Ai fini della presente legge per accesso legale o legittimo si intende qualsiasi forma di fruizione di un'opera nel rispetto delle norme vigenti, che non comporti pregiudizio per i diritti dell'autore.

3. All'articolo 171, primo comma, dopo la lettera *a-bis*), è inserita la seguente:

"*a-ter*) riproduce ed estrae da opere o da altri materiali ai sensi degli articoli 70-*ter* e 70-*quater*, attraverso sistemi e modelli di intelligenza artificiale".».

Art. 25

25.100

I Relatori

All'articolo 25 procedere alle seguenti modifiche:

a) *Al comma 1:*

1) *alla lettera a), capoverso 11-decies, dopo le parole «conseguenze del reato» inserire il segno di interpunzione «.»;*

2) *alla lettera b), sostituire le parole «aumentata se il fatto è commesso» con le seguenti: «della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere»;*

3) *sopprimere le lettere c), d), f), g), h), i), l);*

b) *al comma 4 sostituire le parole «Se i fatti sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena è aumentata» con le seguenti: «La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.»;*

Art. 26

26.0.100

I Relatori

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis. *(Disposizioni finali)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109, sostituire la lettera z) con la seguente: "z) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;".

2. Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sostituire le parole "di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall'articolo 3 della presente legge" con le seguenti: "adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale".

b) dopo l'articolo 15, inserire il seguente: "15-bis. (Disposizioni di coordinamento) 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, è da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dal momento in cui le stesse acquistano efficacia.".

Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo VI con la seguente: "CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI".

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE
**8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica)**
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025

9^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.
La seduta inizia alle ore 14,55.*

IN SEDE REFERENTE

[\(1146\)](#) *Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto innanzitutto del parere su emendamenti espresso ieri dalla Commissione bilancio. In particolare, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.28, 5.31, 6.6, 7.18, 8.0.1, 8.0.1 (testo 2), 9.0.1, 10.25, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.5, 13.0.7, 13.0.8, 17.10, 17.11, 17.15 (testo 2), 17.22 (testo 2), 21.0.1 (testo 2), 21.0.3, 21.0.4 e 22.0.1. Tali proposte sono pertanto inammissibili, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter*, del Regolamento, in ragione della natura di collegato alla manovra di finanza pubblica del disegno di legge in esame. Inoltre, il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 21.0.1 (testo 3). Sull'emendamento 17.2 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle lettere b) e c). Il parere è non ostativo sull'emendamento 23.1 (testo 2), mentre è rimasto sospeso l'esame degli emendamenti 5.9 (testo 2), 7.11, 8.13 (testo 2), 8.0.1 (testo 3), 9.1, 14.15, 14.15 (testo 2), 17.2 (testo 3), 17.22 (testo 3), 18.1 e 21.6 (testo 2).

Comunica quindi che sono stati presentati 18 subemendamenti (pubblicati in allegato) riferiti agli emendamenti presentati ieri dai relatori, nonché i testi 2 degli emendamenti 5.13, 7.11, 17.25, 18.100 e 22.8 e il testo 3 dell'emendamento 8.13 (pubblicati in allegato). Inoltre, i relatori hanno presentato i nuovi emendamenti 2.1000, 17.1000, 18.1000 e 22.1000 (pubblicati in allegato).

Le Commissioni riunite convengono infine sulla proposta del [PRESIDENTE](#) di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti alle proposte 2.1000, 17.1000, 18.100 (testo 2), 18.1000 e 22.1000 alle ore 10 di domani, giovedì 13 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1146](#)

Art. 2

2.1000

I Relatori

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024.».

Art. 5

5.13 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Mancini](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «siano privilegiate» *con le seguenti:* «possano essere privilegiate»;

b) *sostituire la parola:* «critici» *con la seguente:* «strategici»;

c) *dopo le parole:* «sul territorio nazionale» *inserire le seguenti:* «, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti sul territorio nazionale».

Art. 7

7.11 (testo 2)

[Murelli](#), [Cantù](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

«La presente legge promuove altresì interventi di incentivazione, nonché il riconoscimento di un'apposita certificazione di qualità etica alle imprese che investono nei sistemi di intelligenza artificiale per le finalità di cui al presente comma.».

Art. 8

8.13 (testo 3)

[Murelli](#), [Cantù](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *dopo le parole* «senza scopo di lucro» *inserire le seguenti:* «, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nonché da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell'ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro ovvero Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)»;

2) *dopo le parole* «salute e sicurezza sanitaria» *inserire le seguenti:* «studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario»;

3) *sostituire le parole* «dell'articolo 32 della Costituzione» *con le seguenti:* «degli articoli 32 e 33 della Costituzione»;

b) *al comma 2, inserire infine le seguenti parole:* «salvi i casi nei quali la conoscenza dell'identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.»;

c) *dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 è sempre consentito, previa informativa all'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento UE n.679/2016.

2-ter. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell'arte

e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 2-*bis* e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.»

Art. 14

14.100/1

[Basso](#), [Bazoli](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'emendamento 14.100, al comma 1, dopo le parole: «è sempre riservata» aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».

14.100/2

[Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

All'emendamento 14.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In nessun caso i sistemi di intelligenza artificiale possono sostituire la valutazione e la decisione del magistrato. Tutti i provvedimenti adottati in seguito a suggerimenti generati da sistemi di intelligenza artificiale devono essere conformi alla classificazione del rischio stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1689 e devono garantire l'intervento umano nelle decisioni finali.».

14.100/3

[Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

All'emendamento 14.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. È vietato l'uso di sistemi di intelligenza artificiale per l'assegnazione automatizzata di sanzioni o punizioni senza una preventiva valutazione umana, in conformità con i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi ad alto rischio.».

14.100/4

[Bazoli](#), [Basso](#)

All'emendamento 14.100, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Ministero della Giustizia disciplina, certifica e sorveglia l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari e commina altresì le sanzioni nei casi di utilizzo di sistemi non certificati.».

14.100/5

[Bazoli](#), [Basso](#)

All'emendamento 14.100, comma 2, dopo le parole «Ministero della Giustizia» inserire le seguenti: «acquisiti i pareri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense e previa intesa con le associazioni forensi maggiormente rappresentative».

14.100/6

[Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

All'emendamento 14.100, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.».

14.100/7

[Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

All'emendamento 14.100, al comma 3, dopo le parole: «Ministero della giustizia» inserire le seguenti: «unitamente al Consiglio superiore della magistratura,».

14.100/8

[Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

All'emendamento 14.100, al comma 4, dopo le parole: «Ministro della giustizia,» inserire le seguenti: «unitamente al Consiglio superiore della magistratura,».

Art. 16

16.100/1

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 16.100, sostituire le parole: «con i privati, comunque denominati, nonché di» con la seguente: «e».

16.100/2

[Basso](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'emendamento 16.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire la parola: "valorizzare", con la seguente: "utilizzare".».

Art. 17

17.25 (testo 2)

[De Priamo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.».

17.1000

I Relatori

Al comma 3, dopo le parole «avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale», aggiungere le seguenti: «e sentite Banca d'Italia, Consob e IVASS in qualità di autorità di vigilanza del mercato».

Art. 18

18.1000

I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando l'attribuzione a Banca d'Italia, Consob e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, comma 6, del Regolamento (UE) 2024/1689»;

b) al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.»;

c) al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d'Italia, della Consob e dell'IVASS.».

18.100 (testo 2)

I Relatori

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ferma restando l'attribuzione a Banca d'Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di Autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall'articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale), l'Agenzia per l'Italia digitale è designata quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 70 del medesimo regolamento e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, sopprimere la lettera a).

Art. 22

22.200/1

[Bazoli](#), [Basso](#)

All'emendamento 22.200, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sopprimere il comma 3;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sopprimere il comma 5;».

22.200/2

[Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

All'emendamento 22.200, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine del periodo.

22.200/3

[Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

All'emendamento 22.200 apportare le seguenti modificazioni:

c) sopprimere il numero 3;

d) al numero 4, sostituire la lettera c-ter) con la seguente:

«c-ter) Precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale».

22.200/4

[Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

All'emendamento 22.200 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 3;

b) al numero 4, dopo la lettera c-ter), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-quater) Precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale».

22.200/5

[Lopreiato](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

All'emendamento 22.200, lettera b), numero 4) sopprimere la lettera c-ter).

22.1000

I Relatori

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole «regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'intelligenza artificiale, adottato dal Parlamento europeo nella seduta del 13 marzo 2024» con le seguenti: «Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024»;

b) al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) attribuire alle autorità di cui alla lettera a), nei limiti della designazione operata ai sensi della medesima lettera, di tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del Regolamento stesso e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo Regolamento;

a-ter) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le

abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689;

a-quater) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *a*), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

a-quinqüies) attribuire alle autorità di cui alla lettera *a*) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 99 del Regolamento (UE) 2024/1689, per la violazione delle norme del Regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dall'articolo 99 del Regolamento (UE) 2024/1689 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette; ».

22.8 (testo 2)

[Sigismondi](#), [Mancini](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «professionali» aggiungere le seguenti: «e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

Art. 25

25.100/1

[Bazoli](#), [Basso](#)

All'emendamento 25.100, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sopprimere il comma 1;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sopprimere i commi 2, 3 e 4.».

25.100/2

[Lopreato](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Nave](#), [Sironi](#), [Guidolin](#), [Castellone](#)

All'emendamento 25.100, lettera a), sopprimere il numero 3).

Art. 26

26.0.100/1

[De Cristofaro](#), [Magni](#), [Cucchi](#)

All'emendamento 26.0.100, sopprimere il comma 1.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE
8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2025

11^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.
La seduta inizia alle ore 9,15.*

IN SEDE REFERENTE

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BUTTI propone la riformulazione degli emendamenti 12.100, 14.100, 22.100 e 22.200.

I RELATORI riformulano di conseguenza gli emendamenti 12.100, 14.100, 22.100 e 22.200 nei rispettivi testi 2 (pubblicati in allegato).

Il presidente ZAFFINI avverte che i testi degli emendamenti riformulati saranno immediatamente trasmessi alla 5^a Commissione ai fini del prescritto parere. Dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,55.

Il PRESIDENTE dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sulle riformulazioni presentate nella seduta di ieri.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 6.4 (testo 2), che risulta approvato.

Con una successiva votazione le Commissioni riunite approvano l'emendamento 6.7 (testo 2).

Posti congiuntamente in votazione, risultano quindi approvati gli emendamenti 24.6 (testo 3) e 24.9 (testo 3).

Sono posti in votazione congiunta gli emendamenti 25.1 e 25.2.

Il senatore BASSO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole, rimarcando l'inopportunità del ricorso a misure di carattere penale.

Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 25.1 e 25.2.

In esito a successive e distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 25.100/1 e 25.100/2.

Posto in votazione, risulta approvato l'emendamento 25.100.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 25.3, 25.5 e 25.6.

Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 25.4, 25.7 e 25.8.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite sono convocate per un'ulteriore seduta alle ore 13,45 di oggi.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1146

Art. 12

12.100 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «è consentito esclusivamente per esercitare» con le seguenti: «è finalizzato al solo esercizio delle».

Art. 14

14.100 (testo 2)

I Relatori

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14

(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria)

1. Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria per l'organizzazione e la semplificazione dell'attività medesima, è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e l'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti.

2. Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.

3. Fino alla compiuta attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, la sperimentazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le autorità nazionali di cui all'articolo 18.

4. Il Ministro della giustizia, nell'elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all'articolo 12, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell'intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all'acquisizione e condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.»

Art. 22

22.100 (testo 2)

I Relatori

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) definizione dei poteri di vigilanza dell'autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all'autorità il potere di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di IA ad alto rischio;

f-ter) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 28 giugno 2024, n. 90».

22.200 (testo 2)

I Relatori

All'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.»

b) *al comma 5:*

1) *alla lettera a), sopprimere le parole: «in ambito civile, amministrativo e penale,»;*

2) *alla lettera b), sopprimere le parole: «una o più» e le parole: «nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti» e dopo le parole «sistemi di intelligenza artificiale,» inserire le seguenti: «quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell'agente;»;

4) *dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

«c-bis) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;

c-ter) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;»;

5) *alla lettera d), sostituire le parole «revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema» con le seguenti: «modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema» e sostituire le parole «a), b) e c)» con le seguenti: «a), b), c), c-bis) e c-ter)».*